



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

DETERMINAZIONE RESPONSABILE SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONE N. 389 DEL 13/07/2022

OGGETTO: DETERMINA UNICA A CONTRARRE CON PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE PLURIENNALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI RILEVANZA COMUNALE STADIO "GINO MANNI" - PIATTAFORMA START: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE ALLA USD COLLIGIANA - SMART CIG 8547278

VISTO, ai fini della competenza, l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTO l'art. 48 dello Statuto Comunale;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 8 del 28.12.2021, con il quale è stata conferita al sottoscritto dr. Rabazi Alberto, dal 01.01.2022 e sino al 31.12.2022, la responsabilità del Servizio 8 “Suap Cultura ed istruzione”, nonché le funzioni dirigenziali per la gestione delle attività connesse al suddetto servizio di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.;

RICHIAMATA la Legge Regionale Toscana n. 21 del 27.02.2015 “Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie - ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi”, ed in particolare il Capo IV “Modalità di affidamento di impianti sportivi da parte di enti locali” che, in esecuzione di quanto previsto dall'ex comma 25 dell'art. 90 della Legge n°289 del 27.12.2002, disciplina le modalità di affidamento della gestione degli stessi disponendo che gli enti pubblici territoriali disciplinino con proprio regolamento le modalità di affidamento in gestione degli impianti sportivi sulla base dei criteri minimi stabiliti dalla legge;

VISTO l'art. 6 del D.Lgs 2021 n. 38 in "attuazione dell'art. 7 L. 86/2019, recante misure di riordino e riforma delle norme di sicurezza per l'esercizio degli impianti sportivi..."

RICHIAMATO il “Regolamento per la promozione delle attività sportive e ludico-motorie e modalità di gestione ed uso degli impianti sportivi comunali, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 04.02.2020, esecutiva, pubblicata in data 20.02.2020;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 27 del 05.03.2020, esecutiva, dove come previsto all'art. 4 — "Distinzione degli impianti sportivi" del Regolamento per la promozione delle attività sportive e ludico-motorie e modalità di gestione ed uso degli impianti sportivi comunali, si provvedeva previa istruttoria, a classificare tutti gli impianti sportivi di proprietà comunale privi di rilevanza economica, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto non producono introiti sufficienti a coprire i costi di gestione come risultante dai rendiconti economici della gestione;

CONSIDERATO che, in merito allo stadio Comunale “Gino Manni”:

- con deliberazione n. 111 del 21.07.2020 la Giunta Comunale ha approvato lo affidamento della gestione dello stadio comunale G. Manni alla U.S.D. Colligiana fino al 30.06.2021;
- con deliberazione n. 168 del 14.10.2021 la Giunta Comunale ha approvato la proroga dell'affidamento emergenziale per lo stadio comunale G. Manni fino al 30.06.2022 alla U.S.D. Colligiana;
- la U.S.D. Colligiana con nota del 13.08.2021 chiedeva di non fruire per intero del periodo di proroga emergenziale proposto ma solo per i tempi necessari ad espletare le procedure di assegnazione pluriennale dell'impianto, procedura che a causa dell'emergenza pandemica ha subito dei ritardi, al fine di poter programmare la partecipazione alla procedura di affidamento pluriennale in modo da poter meglio programmare la propria attività;

RICORDATO:

- che, ai sensi dell'art. 112 del TUEL, gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo delle comunità locali;



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

- che gli impianti sportivi di proprietà comunale appartengono al patrimonio indisponibile dell'ente, ai sensi dell'art. 826, ultimo comma, c.c., essendo destinati al soddisfacimento dell'interesse della collettività allo svolgimento delle attività sportive (Anac, parere n. 97/2015; Consiglio di Stato, sentenza n. 3380/2016);
- che il Comune, nell'esercizio delle funzioni cui è istituzionalmente preposto, favorisce e promuove lo sport quale mezzo per la valorizzazione dell'individuo, il benessere individuale e collettivo e la socializzazione tra i cittadini, rendendo più agevole l'inserimento degli individui nel tessuto sociale;
- che gli impianti sportivi comunali e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico, con finalità di promuovere la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa e per garantire la diffusione dello sport a tutti i livelli ed in tutte le discipline praticabili, a diretto soddisfacimento degli interessi generali della collettività, con particolare riferimento alle giovani generazioni;
- che la gestione degli impianti sportivi comunali può essere effettuata in forma diretta dall'Amministrazione oppure indiretta, mediante affidamento a terzi individuati con procedura selettiva;
- che l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38 che "nei casi l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari";
- che per gli impianti sportivi privi di rilevanza economica, non è applicabile la disciplina delle concessioni, come stabilito dal comma 3 dell'art. 164 del d.lgs. 50/2016 ove è specificato che "i servizi non economici di interesse generale non rientrano nell'ambito di applicazioni della presente Parte";
- che la gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica, sottratta alla disciplina delle concessioni, deve essere invece ricondotta alla categoria degli "appalti di servizi" da aggiudicare secondo le previsioni del D.Lgs. 50/2016 con riferimento all'Allegato IX dello stesso Codice per gli appalti di servizi sociali, ovvero la disciplina di cui all'articolo 36 per gli affidamenti sotto soglia nei limiti dell'art. 35;

RIBADITO che lo Stadio "Gino Manni", come stabilito con la propria Deliberazione n. 27 del 05.03.2020 è stato per i seguenti motivi classificato e distinto come privo di rilevanza economica:

- per la propria specifica destinazione d'uso (campionati dilettantistici);
- per l'entità delle tariffe d'uso stabilite dall'Amministrazione comunale con importi calmierati e contenuti al fine di favorirne la massima accessibilità e quindi soddisfare l'interesse della collettività al di fuori di una logica di profitto di impresa, che risultano insufficienti a coprire i costi di gestione;
- per le attuali caratteristiche intrinseche degli immobili e degli impianti, dimensioni, consumi delle utenze e numero di spettatori paganti sono impianti improduttivi la cui gestione si rende economicamente sostenibile solo con un corrispettivo economico del Comune e per l'apporto del volontariato;

CONSIDERATO

- che con la precedente classificazione degli impianti nel corso del 2018 fu esperita procedura aperta per la concessione decennale della gestione dello stadio comunale "Gino Manni" — determinazione n. 856 del 16/11/2018, il cui esito fu la mancata presentazione di domande di partecipazione;
- che con la pandemia e le forti limitazioni alle attività sportive hanno reso ancora più difficoltose le gestioni degli impianti, tanto che si è reso necessario adottare con la normativa emergenziale dei provvedimenti straordinari per sostenere il riequilibrio economico dei soggetti gestori che sono stati recepiti dalla nostra amministrazione con deliberazione di Giunta sopra già richiamata n. 168 del 14.10.2021;

STABILITO che l'Amministrazione Comunale, come ribadito nella delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 07/04/2022, intende mantenere l'affidamento della gestione a terzi dello Stadio Comunale "Gino Manni" individuando, nelle forme previste dalla legge, il modello più efficiente di gestione dell'impianto sportivo di cui trattasi, allo scopo di garantire il mantenimento delle finalità pubbliche negli usi degli spazi e la qualità dei servizi erogati;

RILEVATO che l'Amministrazione Comunale, da sempre, incentiva la promozione e partecipazione allo sport, in particolar modo di giovani e comunque delle fasce deboli della popolazione, affidando la gestione dello Stadio Comunale "Gino Manni" a soggetti terzi in grado di promuovere, attraverso la pratica sportiva, un alto valore sociale e di aggregazione nonché una ottimale utilizzazione della struttura;

RITENUTO che per una corretta programmazione delle attività di dare piena attuazione al regolamento approvato con deliberazione C.C., sopra richiamata, n. 17 del 04/02/2020, in particolare l'art. 15, dello stesso, che prevede la possibilità di affidamenti anche decennali;



Comune di Colle di Val d'Elsa Provincia di Siena

ATTESA la necessità di assicurare il funzionamento dell'impianto in parola e, con esso, la garanzia delle finalità pubbliche e sociali dell'impianto stesso e della continuità dello svolgimento delle attività da parte delle società sportive del territorio;

RITENUTO per quanto sopra di affidare l'appalto di servizi per la gestione dello Stadio Comunale "Gino Manni", quale servizio reso per conto dell'Amministrazione, come previsto all'art. 15 del Regolamento, per il periodo di anni 10, previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse, diretto a garantire la massima trasparenza nella procedura e a garantire altresì all'Amministrazione di poter valutare i progetti che rispondano al meglio alle esigenze dell'Amministrazione e della collettività tutta;

RILEVATO che con determinazione n. 211 del 09/05/2022 è stato approvato l'avviso per la manifestazione d'interesse degli atti della procedura volta a procedere ad un'indagine di mercato propedeutica alla successiva procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 3 lett. D) del Dlgs n. 50/2016 da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 c. 3, per un importo complessivo a base di gara di € 40.000 annui oltre IVA (€ 400.000 complessivi oltre IVA);

PRESO ATTO che la delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 07/04/2022 ha stabilito che il canone ricognitorio minimo annuo per l'utilizzo dell'impianto, posto a base di gara, che il gestore dovrà corrispondere all'Amministrazione Comunale in € 1.500,00 annui oltre iva se dovuta;

RICHIAMATA la determinazione n. 303 del 08/06/2022 con la quale:

- è stato approvato l'elenco dei soggetti ammessi alla gara in oggetto;
- è stato dato avvio, con tali soggetti, alla procedura di affidamento diretto (ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett B) Dlgs 50/2016) dell'appalto del servizio di gestione dell'impianto sportivo "Stadio Gino Manni", per un periodo di 10 anni, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (ai sensi dell'art. 95 Dlgs 50/2016) attribuendo 80/100 all'offerta tecnica e 20/100 all'offerta economica;
- è stato stabilito che l'appalto prevede un corrispettivo annuo massimo di € 40.000 oltre IVA;
- sono stati approvati la lettera invito presentazione offerte/disciplinare di gara e relativi allegati; e il capitolato/schema di contratto e relativi allegati;
- è stato individuato il RUP nel sottoscritto responsabile del servizio 8 "Suap, Cultura ed Istruzione";

RICHIAMATA:

- deliberazione della Giunta Comunale n. 198 del 25.11.2021, esecutiva, di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2022-2024, successivamente aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 28.02.2022;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 154 del 02.12.2021, esecutiva, di approvazione della del Documento Unico di Programmazione, per il triennio 2022-2024;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 10.03.2022, resa immediatamente eseguibile, di approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024 e dei documenti allegati;

RICHIAMATO il dispositivo della deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 07/04/2022 al quale integralmente si rimanda;

DATO ATTO che:

- alla presente procedura è stato assegnato il seguente codice [CIG 8547278];
- entro il termine di scadenza della procedura (ore 23:59 del giorno 28/05/2022) è pervenuta offerta da parte di: USD Colligiana (p.iva 00571290527), come risulta dai verbali di gara, sedute del 04/07/2022 e 07/07/2022, parte integrante e sostanziale del presente atto, la suddetta USD Colligiana è stata ammessa alla valutazione dell'offerta tecnica, condotta dal seggio di gara in composizione collegiale (nomina di cui alla determinazione n. 370 del 04/07/2022), ed ha riportato il seguente punteggio finale:

Operatore economico: USD Colligiana:

- Punteggio offerta tecnica:	p.58,40	
- Punteggio offerta economica:	p.20,00	
- Punteggio complessivo:	p.78,40	
Corrispettivo totale a ribasso:		€ 399.960;
Corrispettivo totale da corrispondere all'Amministrazione Comunale:		€ 15.075;



Comune di Colle di Val d'Elsa Provincia di Siena

DATO ATTO che il sottoscritto dr. Rabazzi Alberto, in qualità di Responsabile Unico del presente procedimento ex art. 31 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., è incaricato di procedere all'esecuzione di tutti gli atti gestionali connessi e conseguenti alla richiamata determinazione a contrarre, compreso l'affidamento dei servizi in conformità alle disposizioni del più volte citato D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

RIESAMINATI gli atti di gara e constatata la regolarità delle procedure eseguite;

Tutto ciò premesso:

Ritenuto di poter procedere alla definitiva aggiudicazione della concessione del "servizio di gestione dello Stadio Gino Manni" per una durata di 10 anni decorrenti dalla data di consegna degli impianti, all'USD Colligiana con sede legale in Via Liguria 3 verso i seguenti corrispettivi:

- a) Corrispettivo annuo a fronte del ribasso del 0,10% offerto sull'importo base di gara: € 39.960,00;
- b) Corrispettivo annuo da corrispondere all'Amministrazione Comunale: € 1507,50;

L'offerta sarà oggetto di verifica, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016, sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 nonché dei requisiti di idoneità professionale richiesti dall'Avviso di indagine di mercato e dalla Lettera-invito, secondo le norme di gara.

L'aggiudicazione definitiva sarà efficace previo esperimento delle verifiche e con apposito provvedimento dirigenziale;

RITENUTO approvare i verbali di gara sopra richiamati, procedendo contestualmente all'aggiudicazione definitiva del servizio di che trattasi;

CONSIDERATA opportuna l'adozione di apposito provvedimento con il quale, oltre ad approvare le ammissioni/esclusioni alla gara, si determini l'aggiudicazione della stessa, in forza delle operazioni esperite, procedendo altresì alla pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" del provvedimento in questione unitamente ai verbali di gara;

RITENUTO, pertanto, come l'adozione del presente atto risulti necessaria ed opportuna, in quanto si procede all'approvazione degli atti di gara ed all'approvazione della proposta di aggiudicazione, determinando l'aggiudicazione definitiva della gara (ancora non efficace);

CONSIDERATO come ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 - T.U.E.L., introdotto dalla Legge n. 213/2012 di conversione con modificazioni del D.L. n. 174/2012, il sottoscritto Responsabile del Servizio 8 "Suap, Cultura e Istruzione" e Responsabile del Procedimento con la sottoscrizione del presente atto rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

RICORDATO che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo, non necessitando del visto di regolarità contabile e di copertura della spesa da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

DETERMINA

Di richiamare interamente le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

1) Di approvare i verbali di gara relativi alla procedura aperta telematica n. 011652/2022 per l'affidamento in "concessione del servizio di gestione dello Stadio Gino Manni" per la durata di anni 10 [CIG 8547278].

2) di allegare al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale i verbali delle sedute del 04/07/2022 e 07/07/2022 (quest'ultima seduta di apertura delle offerte economiche)

3) Di affidare il servizio di gestione dell'impianto sportivo "Stadio Gino Manni" per la durata di anni 10 a favore di USD Colligiana (p.iva 00571290527) che ha totalizzato un punteggio complessivo di 78,40/100 punti, ai seguenti prezzi e condizioni:

- Corrispettivo annuo: € 39.960 e quindi per un corrispettivo decennale di € 399.600 oltre IVA 22%;
- Corrispettivo annuo da corrispondere all'Amm.ne Comunale: € 1507,50 e quindi per complessivi € 15075;



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

- 4) Di dare atto che la suddetta aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica dei requisiti per la partecipazione alla gara in capo all'aggiudicataria; in tale sede si provvederà al necessario impegno di spesa;
- 5) Di provvedere alla comunicazione del presente provvedimento all'aggiudicatario ed ai concorrenti non aggiudicatari ai sensi di quanto previsto dall'art. 76 Dlgs 50/2016
- 6) di dare atto che il presente provvedimento:
- viene approvato anche ai fini della formale ammissione ed esclusione delle compagini offerenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1 Dlgs 50/2016
 - può essere impugnato dinanzi al TAR Toscana entro 30 giorni;
- 7) Di dare atto che la gestione verrà eseguita in conformità al Capitolato Speciale d'Appalto approvato con determinazione n. 303/2022 ed all'offerta tecnica presentata dal suddetto USD Colligiana in sede di gara, che costituisce oggetto contrattuale.
- 8) Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'AOL, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013.
- 9) Di subordinare l'efficacia della presente determinazione all'esito positivo degli accertamenti relativi alla verifica della regolarità delle dichiarazioni presentate all'atto dell'offerta facendo comunque salvo quanto previsto dall'art. 8 della legge n.120\2020 e succ. mm. ed ii.

Colle di Val d'Elsa, 13/07/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RABAZZI ALBERTO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)